



**COMUNE DI PISA**

# Regolamento sull'Imposta di scopo

**Approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 19.12.2013  
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 31 del 19.06.2014**

## **Indice**

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Opere pubbliche da realizzare e spese da finanziare
- Art. 3 – Periodo di applicazione dell’Imposta
- Art. 4 - Aliquota
- Art. 5 – Esenzioni e detrazioni
- Art. 6 – Versamento
- Art. 7 - Rimborso per mancato inizio delle opere
- Art. 8 - Gestione dell’Imposta
- Art. 9 - Funzionario responsabile
- Art. 10 - Attività di controllo
- Art. 11 - Entrata in vigore

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di scopo, di cui all'art. 1, commi da 145 a 151, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come successivamente modificati e integrati, stante la facoltà confermata dall'art. 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Per la disciplina dell'Imposta, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Imposta municipale propria, anche con riferimento alla definizione del presupposto dell'imposta, dell'oggetto imponibile, dei soggetti passivi e della base imponibile.

### **Art. 2 – Opere pubbliche da realizzare e spese da finanziare**

1. Il gettito dell'Imposta di scopo è destinato esclusivamente alla copertura finanziaria, parziale o totale, delle spese per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:

| Denominazione dell'opera pubblica            | Ammontare della spesa prevista | Anno di intervento |
|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Via Livornese – Riqualificazione – II° lotto | € 1.500.000,00                 | 2016               |
| Sottopasso carrabile di Putignano            | € 960.000,00                   | 2014-15-16         |
| Pisa nord – Sistemazione idraulica           | € 4.900.000,00                 | 2014-15-16         |

### **Art. 3 – Periodo di applicazione dell'Imposta**

1. L'Imposta è dovuta per gli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione alle opere pubbliche elencate all'art. 2.

### **Art. 4 - Aliquota**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile dell'Imposta municipale propria l'aliquota dello 0,5 per mille.

### **Art. 5 – Esenzioni e detrazioni**

1. Per l'Imposta di scopo si applicano le stesse ipotesi di esenzione vigenti in materia di Imposta municipale propria.

2. Le esenzioni di cui al comma precedente spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono i relativi presupposti.

3. Non si applicano, in alcun caso, detrazioni.

### **Art. 6 – Versamento**

1. Il versamento dell'Imposta di scopo dovuta per l'anno in corso è effettuato in unica soluzione entro la data di scadenza prevista per il versamento del saldo dell'Imposta municipale propria.

2. Il versamento è effettuato esclusivamente con le modalità previste per il versamento dell'Imposta municipale propria.

3. L'Imposta è dovuta al Comune di Pisa non operando, in alcun caso, riserve di gettito a favore dello Stato.

### **Art. 7 - Rimborso per mancato inizio delle opere**

1. In caso di mancato inizio delle opere pubbliche entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, il Comune provvede, entro i due anni successivi, al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.

2. Quanto previsto al comma 1 si applica con riferimento alle opere pubbliche indicate all'art. 2 che siano state effettivamente finanziate, in tutto o in parte, con il gettito dell'Imposta.

### **Art. 8 - Gestione dell'Imposta**

1. Le funzioni relative alla gestione, alla liquidazione, all'accertamento e, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, alla riscossione, anche coattiva, dell'Imposta sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.A., ai sensi dell'art. 21 del Regolamento generale delle entrate.
2. La Società di cui al comma precedente è il soggetto gestore dell'Imposta e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.
3. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta di scopo valgono le stesse dichiarazioni e comunicazioni presentate dal contribuente relativamente all'Imposta municipale propria.
4. Per il rimborso delle somme versate al Comune ed a questo non dovute si applica la disciplina vigente in materia di Imposta municipale propria.
5. In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate, la compensazione dell'Imposta risultante a debito o a credito è ammessa esclusivamente tramite l'utilizzo del modello F24.

### **Art. 9 - Funzionario responsabile**

1. Il gestore dell'Imposta designa, fra il proprio personale, il funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'Imposta, il quale sottoscrive i relativi provvedimenti, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi. L'atto di designazione del funzionario responsabile è immediatamente trasmesso al Comune.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'Imposta, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme di legge.

### **Art. 10 - Attività di controllo**

1. Il gestore dell'Imposta effettua controlli sul rispetto del presente regolamento applicando, per le attività di accertamento e di liquidazione, per l'irrogazione delle sanzioni, per l'applicazione degli interessi, per il contenzioso e per la riscossione coattiva, le disposizioni vigenti in materia di Imposta municipale propria.

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014.